Gazzetta ufficiale L 60 dell'Unione europea

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51° anno 5 marzo 2008

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

*	Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca	1
	Regolamento (CE) n. 200/2008 della Commissione, del 4 marzo 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	13
	Regolamento (CE) n. 201/2008 della Commissione, del 4 marzo 2008, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007, per la campagna 2007/2008	1 :
*	Regolamento (CE) n. 202/2008 della Commissione, del 4 marzo 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo al numero e ai nomi dei gruppi di esperti scientifici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (1)	17
*	Regolamento (CE) n. 203/2008 della Commissione, del 4 marzo 2008, che modifica l'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda la gamitromicina (1)	18
	Regolamento (CE) n. 204/2008 della Commissione, del 4 marzo 2008, recante fissazione dei dazi	21

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)



2

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

	2008/188/CE:	
*	Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Maldive su taluni aspetti relativi ai servizi aerei	22
	2008/189/CE:	
*	Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2008, concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei	23
	2008/190/CE:	
*	Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica moldova su taluni aspetti relativi ai servizi aerei	24
	2008/191/CE:	
*	Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Libano su taluni aspetti relativi ai servizi aerei	25
	2008/192/CE:	
*	Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei	26
	2008/193/CE:	
*	Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2008, concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei	27
	2008/194/CE:	
*	Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su taluni aspetti relativi ai servizi aerei	28
	2008/195/CE:	
*	Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica kirghisa su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei	29
	2008/196/CE:	
*	Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Malaysia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei	30
	2008/197/CE:	
*	Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Paraguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei	31



	2008/198/CE:	
*	Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la ex Repubblica Iugoslava di Macedonia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei	32
	2008/199/CE:	
*	Decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2008, relativa alla conclusione di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea	33
Cor	nmissione	
	2008/200/CE:	
*	Decisione della Commissione, del 20 febbraio 2008, che chiude la procedura d'esame relativa alle pratiche commerciali applicate dall'Argentina alle importazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento	34
	2008/201/CE:	
*	Decisione della Commissione, del 28 febbraio 2008, che designa l'agenzia comunitaria di controllo della pesca quale organismo incaricato dell'esecuzione di alcuni compiti previsti dal regolamento (CE) n. 1042/2006 e modifica la decisione 2007/166/CE che adotta l'elenco degli ispettori e dei mezzi di ispezione comunitari della pesca	36



I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 199/2008 DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 2008

che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (³), prevede che il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (di seguito «CSTEP») proceda a valutazioni regolari della gestione delle risorse acquatiche vive, compresi gli aspetti biologici, economici, ambientali, sociali e tecnici.

(2) Il codice di condotta per la pesca responsabile dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e l'accordo relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori sottolineano l'esigenza di promuovere i lavori di ricerca e raccolta dei dati al fine di migliorare le conoscenze scientifiche nel settore.

(di seguito «PCP») in materia di conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche vive nelle acque non comunitarie, la Comunità deve partecipare agli sforzi intrapresi per conservare le risorse ittiche, in particolare conformemente alle disposizioni adottate nell'ambito degli accordi di partenariato nel settore della pesca o dalle organizzazioni regionali per la gestione della pesca.

- (4) Il 23 gennaio 2003 il Consiglio ha adottato le conclusioni relative alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'istituzione di un piano d'azione comunitario volto a integrare le esigenze di tutela dell'ambiente nella PCP, che contiene principi orientativi, misure di gestione e un programma di lavoro per procedere verso una strategia di gestione della pesca basata sugli ecosistemi.
- (5) Il 13 ottobre 2003 il Consiglio ha adottato le conclusioni relative alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Migliorare i pareri scientifici e tecnici per la gestione comunitaria della pesca», che descrive le esigenze della Comunità in materia di pareri scientifici, predispone i meccanismi per la prestazione di consulenze, identifica i settori che richiedono un rafforzamento del sistema e suggerisce possibili soluzioni a breve, medio e lungo termine.

⁽¹) Parere del 13 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 10 del 15.1.2008, pag. 53.

 ⁽⁷⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

- Il regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca (1), deve essere riesaminato per tenere in debito conto una strategia di gestione della pesca basata sulla flotta, la necessità di elaborare una strategia basata sugli ecosistemi, la necessità di migliorare la qualità, l'esaustività e l'accesso ai dati in materia di pesca, la necessità di un sostegno più efficace per la fornitura di pareri scientifici nonché per promuovere la cooperazione fra gli Stati membri.
- I regolamenti attualmente in vigore nel settore della raccolta e della gestione dei dati sulla pesca contengono disposizioni relative alla raccolta e alla gestione dei dati concernenti i pescherecci, le loro attività e catture e il controllo dei prezzi di cui si dovrebbe tener conto nel presente regolamento al fine di razionalizzare la raccolta e l'uso di tali dati a livello di PCP ed evitare duplicazioni nella raccolta dei dati. I regolamenti attualmente in vigore sono i seguenti: regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio, del 22 aprile 1996, relativo alla trasmissione di statistiche sui prodotti dell'acquicoltura da parte degli Stati membri (3), regolamento (CE) n. 2091/98 della Commissione, del 30 settembre 1998, relativo alla segmentazione della flotta peschereccia comunitaria e allo sforzo di pesca nell'ambito dei programmi d'orientamento pluriennali (4), regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (5), regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (6), regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie (7), regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (8), regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (9), regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce misure relative

alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca (10), regolamento (CE) n. 1921/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativo alla trasmissione di dati statistici sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri (11), regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento (12), e regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (13).

- I dati raccolti a fini di valutazione scientifica dovrebbero includere informazioni sulle flotte e sulle loro attività, dati biologici relativi alle catture, inclusi i rigetti in mare, i risultati degli studi sugli stock ittici e sull'impatto ambientale che potrebbero avere le attività di pesca sull'ecosistema marino. Essi dovrebbero inoltre comprendere dati relativi alla formazione dei prezzi e altri dati che consentano di valutare la situazione economica delle imprese alieutiche, dell'acquacoltura e dell'industria di trasformazione dei prodotti della pesca, nonché l'andamento della situazione occupazionale in questi settori.
- Al fine di proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e di garantirne uno sfruttamento sostenibile, dovrebbe essere attuata progressivamente una strategia di gestione della pesca basata sugli ecosistemi. A tal fine, è necessario raccogliere dati per valutare gli effetti delle attività di pesca sull'ecosistema marino.
- I programmi comunitari per la raccolta, la gestione e l'uso dei dati alieutici dovrebbero essere attuati sotto la responsabilità diretta degli Stati membri. Questi ultimi dovrebbero pertanto redigere programmi nazionali conformi al programma comunitario.
- È necessario che gli Stati membri collaborino fra loro nonché con i paesi terzi e coordinino i propri programmi nazionali per quanto concerne la raccolta dei dati relativi a una stessa regione marina e alle regioni che includono le acque interne considerate.
- Si dovrebbero stabilire a livello comunitario le priorità e le procedure di raccolta e trattamento dei dati all'interno della Comunità, per garantire la coerenza complessiva del dispositivo e ottimizzare il rapporto costo/efficacia, definendo un quadro regionale pluriennale stabile.

⁽¹⁾ GU L 176 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1098/2007 (GU L 248 del

^{22.9.2007,} pag. 1).
(3) GU L 108 dell'1.5.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 36. GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1759/2006 (GU L 335 dell'1.12.2006,

pag. 3).
(6) GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2269/2004 (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 1).

⁽⁷⁾ GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1.

^(*) GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17. (*) GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1799/2006 (GU L 341 del 7.12.2006, pag. 26).

⁽¹⁰⁾ GU L 150 del 30.4.2004, pag. 12; rettifica nella GU L 185 del 24.5.2004, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 809/2007 (GU L 182 del 12.7.2007, pag. 1).

⁽¹¹⁾ GU L 403 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU L 409 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 3. (13) GU L 248, del 22.9.2007, pag. 17.

- I dati previsti dal presente regolamento dovrebbero essere inseriti in banche dati informatizzate nazionali per essere accessibili alla Commissione e poter essere trasmessi agli utilizzatori finali. Nell'interesse della comunità scientifica, è opportuno che i dati che non consentono un'identificazione personale siano messi a disposizione di ogni parte interessata alla loro analisi.
- La gestione delle risorse alieutiche richiede il trattamento di dati dettagliati per far fronte a questioni specifiche. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero trasmettere i dati necessari all'analisi scientifica e garantire che dispongono della capacità tecnica per farlo. Se necessario, i dati dettagliati possono essere aggregati, prima della loro trasmissione, al livello di aggregazione previsto nella richiesta quale definito dagli utilizzatori finali.
- Gli obblighi in materia di accesso ai dati di cui al presente regolamento lasciano impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (1), nonché in virtù del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (2).
- La tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (3), e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4).
- La realizzazione dei programmi nazionali per la raccolta e la gestione dei dati alieutici richiede spese considerevoli. I benefici di tali programmi possono essere percepiti solo su scala comunitaria. Si dovrebbe pertanto prevedere un contributo finanziario della Comunità alle spese soste-

nute dagli Stati membri conformemente al regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (5).

- Qualora la Commissione constati che le spese in questione sono connesse a irregolarità, si dovrebbe prevedere una rettifica finanziaria conformemente all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 861/2006.
- La corretta esecuzione dei programmi nazionali, e in particolare il rispetto dei termini, il controllo della qualità, la convalida e la trasmissione dei dati raccolti, riveste una particolare importanza. Per tale motivo, si dovrebbe subordinare il contributo finanziario della Comunità al rispetto dei termini pertinenti, a un controllo di qualità, al rispetto di norme di qualità convenute e alla fornitura di dati. Si dovrebbe pertanto introdurre un sistema di sanzioni finanziarie applicabili in caso d'inosservanza delle suddette condizioni.
- Al fine di migliorare l'affidabilità dei pareri scientifici necessari per condurre la PCP, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero operare in coordinamento e in collaborazione nell'ambito degli organismi scientifici internazionali competenti.
- Occorre considerare prioritaria la necessità di garantire la presenza degli esperti scientifici competenti nell'ambito del gruppo di esperti responsabili della valutazione scientifica indispensabile per condurre la PCP.
- Si dovrebbe consultare la comunità scientifica e informare quanti operano nel settore della pesca e in altri gruppi d'interesse per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni sulla raccolta dei dati. Gli organismi pertinenti presso cui ottenere i pareri necessari sono lo CSTEP, istituito con decisione 2005/629/CE della Commissione (6), il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura, istituito con decisione 1999/478/CE della Commissione (7), e i consigli consultivi regionali istituiti con decisione 2004/585/CE del Consiglio (8).

⁽¹⁾ GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

^(*) GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13. (3) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

⁽⁴⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1

⁽⁵⁾ GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 225 del 31.8.2005, pag. 18. (7) GU L 187 del 20.7.1999, pag. 70. Decisione modificata dalla decisione 2004/864/CE (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 91).

GU L 256 del 3.8.2004, pag. 17. Decisione modificata dalla decisione 2007/409/CE (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 68).

(23) Il comitato di gestione dovrebbe garantire una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione al fine di facilitare la corretta attuazione del presente regolamento. Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle

competenze di esecuzione conferite alla Commissione (1).

(24) Tenuto conto dell'esperienza acquisita e delle nuove necessità, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1543/2000 e sostituirlo con il presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

ΙT

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

- 1. Il presente regolamento stabilisce disposizioni circa:
- a) la raccolta e la gestione, nell'ambito di programmi pluriennali, di dati biologici, tecnici, ambientali e socioeconomici relativi al settore della pesca;
- b) l'utilizzo, nel quadro della politica comune della pesca (di seguito «PCP»), dei dati relativi al settore della pesca a scopo di analisi scientifica.
- 2. Il presente regolamento stabilisce inoltre disposizioni intese al miglioramento dei pareri scientifici necessari per l'attuazione della PCP.
- 3. Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE, dal regolamento (CE) n. 45/2001, dalla direttiva 2003/4/CE e dal regolamento (CE) n. 1367/2006.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

- a) «settore della pesca»: le attività legate alla pesca commerciale, alla pesca ricreativa, all'acquacoltura e all'industria di trasformazione dei prodotti della pesca;
- b) «acquacoltura»: l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la produzione degli organismi in questione; questi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta;
- c) «pesca ricreativa»: le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche vive per fini ricreativi o sportivi;
- d) «regioni marine»: le zone geografiche indicate nell'allegato I della decisione 2004/585/CE del Consiglio e le zone definite dalle organizzazioni regionali per la pesca;
- e) «dati primari»: i dati riferiti a singole navi, persone fisiche o giuridiche o singoli campioni;
- f) «metadati»: i dati che forniscono informazioni qualitative e quantitative sui dati primari raccolti;
- g) «dati dettagliati»: i dati fondati sui dati primari, in una forma che non consente di identificare direttamente o indirettamente le singole persone fisiche o giuridiche;
- h) «dati aggregati»: i dati ottenuti sintetizzando i dati primari o dettagliati per fini analitici particolari;
- i) «utilizzatori finali»: gli organismi aventi un interesse di ricerca o di gestione nell'analisi scientifica dei dati relativi al settore della pesca;
- j) «campionamento basato sulla flotta e sulle tipologie di pesca»: la raccolta di dati biologici, tecnici e socioeconomici sulla base di tipi di pesca regionale e segmenti della flotta concordati;
- k) «peschereccio comunitario»: un peschereccio ai sensi dell'articolo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 2371/2002.

CAPO II

RACCOLTA, GESTIONE ED USO DEI DATI NEL QUADRO DEI PROGRAMMI PLURIENNALI

SEZIONE 1

Programma comunitario e programmi nazionali

Articolo 3

Programma comunitario

- Un programma comunitario pluriennale per la raccolta, la gestione e l'uso dei dati biologici, tecnici, ambientali e socioeconomici concernenti:
- a) la pesca commerciale praticata da pescherecci comunitari:
 - i) nelle acque comunitarie, compresa la pesca commerciale di anguilla e salmone nelle acque interne;
 - ii) al di fuori delle acque comunitarie;
- b) la pesca ricreativa praticata nelle acque comunitarie, compresa la pesca ricreativa di anguilla e salmone nelle acque interne:
- c) le attività di acquacoltura relative a specie marine, compresi anguille e salmoni, svolte negli Stati membri e nelle acque comunitarie;
- d) le industrie di trasformazione dei prodotti della pesca;
- è definito secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2.
- 2. Il programma comunitario è stabilito per periodi di tre anni. Il primo periodo riguarda gli anni 2009 e 2010.

Articolo 4

Programmi nazionali

1. Fatti salvi gli obblighi attuali in materia di raccolta dei dati in applicazione del diritto comunitario, gli Stati membri raccolgono dati primari di tipo biologico, tecnico, ambientale e socioeconomico nel quadro di un programma nazionale pluriennale (di seguito «programma nazionale») redatto conformemente al programma comunitario.

- 2. Il programma nazionale include, in particolare, i seguenti elementi previsti nella sezione 2:
- a) programmi di campionamento pluriennali;
- b) un regime di controllo in mare della pesca commerciale e ricreativa, ove necessario;
- c) un regime per campagne di ricerca a mare;
- d) un regime per la gestione e l'uso dei dati a fini di analisi scientifiche.
- 3. I programmi nazionali includono le procedure ed i metodi da utilizzare per la raccolta e l'analisi dei dati nonché per la stima della loro accuratezza e precisione.
- 4. Gli Stati membri sottopongono i propri programmi nazionali alla Commissione per approvazione. I programmi sono trasmessi per via elettronica entro la data, nel formato ed all'indirizzo che la Commissione stabilirà secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2.
- 5. I primi programmi nazionali includono le attività per gli anni 2009 e 2010.

Articolo 5

Coordinamento e cooperazione

- 1. Gli Stati membri coordinano i propri programmi nazionali con quelli degli altri Stati membri nella stessa regione marina e si prodigano per coordinare il proprio operato con i paesi terzi che esercitano la sovranità o la giurisdizione su acque nella stessa regione marina. A tale scopo la Commissione può organizzare riunioni di coordinamento regionale al fine di assistere gli Stati membri nel coordinamento dei rispettivi programmi nazionali e nell'attuazione della raccolta, della gestione e dell'uso dei dati in una stessa regione.
- 2. Per tener conto di eventuali raccomandazioni formulate a livello regionale in sede di riunioni di coordinamento regionale, gli Stati membri presentano, se del caso, le modifiche da apportare ai propri programmi nazionali nel corso del periodo di programmazione. Tali modifiche sono inviate alla Commissione almeno due mesi prima dell'anno di attuazione.
- 3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Valutazione e approvazione dei programmi nazionali

- 1. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta:
- a) la conformità dei programmi nazionali e di ogni modifica ivi apportata agli articoli 4 e 5; nonché
- b) la rilevanza scientifica dei dati che saranno contemplati nei programmi nazionali per le finalità stabilite dall'articolo 1, paragrafo 1, e la qualità dei metodi e delle procedure proposti.
- 2. Se la valutazione dello CSTEP di cui al paragrafo 1 indica che un programma nazionale non è conforme agli articoli 4 e 5 o non garantisce l'interesse scientifico dei dati o la qualità dei metodi e delle procedure proposti, la Commissione ne informa senza indugio lo Stato membro interessato e propone le modifiche da apportare al programma. Lo Stato membro interessato presenta in seguito alla Commissione un programma nazionale riveduto.
- 3. La Commissione approva i programmi nazionali ed ogni modifica apportata conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, sulla base della valutazione dello CSTEP e della valutazione dei costi effettuata dai propri servizi.

Articolo 7

Valutazione e approvazione dei risultati dei programmi nazionali

- 1. Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione una relazione sulla realizzazione dei rispettivi programmi nazionali. I programmi sono trasmessi entro la data, nel formato ed all'indirizzo che la Commissione stabilirà secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2.
- 2. Lo CSTEP valuta:
- a) l'esecuzione dei programmi nazionali approvati dalla Commissione conformemente all'articolo 6, paragrafo 3; e
- b) la qualità dei dati raccolti dagli Stati membri.
- 3. La Commissione valuta l'attuazione dei programmi nazionali tenendo conto:
- a) della valutazione dello CSTEP;
- b) della consultazione delle organizzazioni regionali per la pesca pertinenti di cui la Comunità è parte contraente od

- osservatore, nonché degli organismi scientifici internazionali competenti; e
- c) della valutazione dei costi effettuata dai suoi servizi.

Articolo 8

Aiuto finanziario comunitario

- 1. L'aiuto finanziario comunitario ai programmi nazionali è attuato conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 861/2006.
- 2. I dati di base di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 861/2006 riguardano esclusivamente le parti dei programmi nazionali degli Stati membri che attuano il programma comunitario.
- 3. L'aiuto finanziario comunitario per i programmi nazionali è concesso solo a condizione che le norme del presente regolamento siano pienamente rispettate.
- 4. Dopo aver concesso agli Stati membri interessati la possibilità di essere sentiti, la Commissione può sospendere e/o recuperare l'aiuto finanziario comunitario nei casi seguenti:
- a) la valutazione di cui all'articolo 7 indica che l'esecuzione di un programma nazionale non è conforme al presente regolamento; o
- b) la consultazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), indica che i dati non sono stati forniti dagli Stati membri conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 20, paragrafo 1; o
- c) il controllo della qualità dei dati e il trattamento dei dati non sono stati ottenuti conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 17.
- 5. Fatto salvo il paragrafo 3, dopo aver concesso agli Stati membri interessati la possibilità di essere sentiti, la Commissione può anche ridurre l'aiuto finanziario comunitario nelle seguenti circostanze:
- a) se un programma nazionale non è stato presentato alla Commissione entro la data stabilita conformemente all'articolo 4, paragrafo 4;
- b) se una relazione non è stata presentata alla Commissione entro la data stabilita conformemente all'articolo 7, paragrafo 1;

- IT
- c) se un utilizzatore finale ha presentato una richiesta ufficiale di dati e i dati in questione non gli sono stati forniti conformemente all'articolo 20, paragrafi 2 e 3, o il controllo della qualità e il trattamento di questi dati non erano in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2, e dell'articolo 17.
- 6. La riduzione dell'aiuto finanziario comunitario di cui ai paragrafi 4 e 5 è proporzionata al grado di non conformità. La riduzione dell'aiuto finanziario comunitario di cui al paragrafo 5 si applica progressivamente nel tempo e non è superiore al 25 % del costo annuale totale del programma nazionale.
- 7. Le modalità di applicazione della riduzione di cui al paragrafo 6 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

SEZIONE 2

Requisiti relativi al processo di raccolta dei dati

Articolo 9

Programmi di campionamento

- 1. Gli Stati membri istituiscono programmi di campionamento nazionali pluriennali.
- 2. I programmi di campionamento nazionali pluriennali comprendono, in particolare:
- a) un piano di campionamento dei dati biologici sulla scorta del campionamento basato sulla flotta e sulle tipologie di pesca, comprendente se del caso la pesca ricreativa;
- b) un piano di campionamento dei dati relativi agli ecosistemi che consenta di valutare l'incidenza del settore della pesca sull'ecosistema marino e che contribuisca al controllo dello stato dell'ecosistema marino;
- c) un piano di campionamento dei dati socioeconomici che consenta di valutare la situazione economica del settore della pesca, di analizzarne i risultati nel tempo e di effettuare un'analisi d'impatto delle misure applicate o proposte.
- 3. Nella misura del possibile, i protocolli e i metodi utilizzati per la definizione del programma di campionamento nazionale sono forniti dagli Stati membri e sono:
- a) stabili nel tempo;
- b) normalizzati nell'ambito delle regioni;
- c) conformi ai requisiti qualitativi fissati dalle pertinenti organizzazioni regionali per la pesca di cui la Comunità è parte

contraente od osservatore e dai competenti organismi scientifici internazionali.

4. L'accuratezza e la precisione dei dati raccolti formano oggetto di una valutazione sistematica, se del caso.

Articolo 10

Accesso ai siti di campionamento

Gli Stati membri provvedono affinché, per svolgere le proprie funzioni, i responsabili del campionamento designati dall'organismo responsabile dell'attuazione del programma nazionale abbiano accesso:

- a) a tutti i punti di sbarco, inclusi ove del caso i punti di trasbordo e di trasferimento verso l'acquacoltura;
- b) ai registri navali e commerciali tenuti da organismi pubblici relativi alla raccolta di dati economici;
- c) ai dati economici delle imprese commerciali collegate alla pesca.

Articolo 11

Controllo in mare delle flotte di pesca commerciale e ricreativa

- 1. Ove necessario ai fini della raccolta di dati nell'ambito dei programmi nazionali, gli Stati membri elaborano e attuano il controllo in mare delle flotte di pesca commerciale e ricreativa.
- 2. I compiti del controllo in mare sono determinati dagli Stati membri.
- 3. I comandanti dei pescherecci comunitari accolgono a bordo i responsabili del campionamento che operano ai sensi del regime di controllo in mare, designati dall'organismo responsabile dell'attuazione del programma nazionale, e collaborano con essi affinché possano svolgere le proprie mansioni nel corso della loro permanenza a bordo.
- 4. I comandanti dei pescherecci comunitari possono rifiutare di accogliere i responsabili del campionamento che operano ai sensi del regime di controllo in mare solo per motivi evidenti di spazio insufficiente a bordo o per ragioni di sicurezza in conformità della legislazione nazionale. In tal caso, i dati sono raccolti mediante un programma di autocampionamento svolto dall'equipaggio del peschereccio comunitario ed elaborato e controllato dall'organismo responsabile dell'attuazione programma nazionale.

Campagne di ricerca a mare

- 1. Gli Stati membri svolgono campagne di ricerca a mare per valutare l'abbondanza e la distribuzione degli stock, indipendentemente dai dati provenienti dalla pesca commerciale, e per valutare l'impatto delle attività di pesca sull'ambiente.
- 2. L'elenco delle campagne di ricerca a mare ammesse a beneficiare dell'aiuto finanziario comunitario è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

CAPO III

PROCESSO DI GESTIONE DEI DATI

Articolo 13

Conservazione dei dati

Gli Stati membri:

- a) provvedono affinché i dati primari raccolti nell'ambito dei programmi nazionali siano conservati in condizioni di sicurezza in banche dati informatiche e adottano tutte le misure necessarie per garantire il trattamento riservato di tali dati;
- b) provvedono affinché i metadati relativi ai dati socioeconomici primari raccolti nell'ambito dei programmi nazionali siano conservati in modo sicuro in banche dati informatiche;
- c) adottano tutte le misure tecniche necessarie per proteggere i dati suddetti contro ogni distruzione accidentale o illecita e ogni perdita accidentale, deterioramento, diffusione o consultazione non autorizzata.

Articolo 14

Controllo della qualità dei dati e convalida

- 1. Gli Stati membri sono responsabili della qualità e della completezza dei dati primari raccolti nell'ambito dei programmi nazionali, nonché dei dati dettagliati e aggregati da questi ottenuti che sono trasmessi agli utilizzatori finali.
- 2. Gli Stati membri garantiscono che:
- a) i dati primari raccolti nell'ambito dei programmi nazionali siano debitamente verificati mediante adeguate procedure di controllo della qualità;
- b) i dati dettagliati e aggregati ottenuti dai dati primari raccolti nell'ambito dei programmi nazionali siano convalidati prima della loro trasmissione agli utilizzatori finali;

c) le procedure di garanzia della qualità applicate ai dati primari, dettagliati e aggregati di cui alle lettere a) e b) siano elaborate conformemente alle procedure adottate dagli organismi scientifici internazionali, dalle organizzazioni regionali per la pesca e dallo CSTEP.

CAPO IV

UTILIZZO DEI DATI RACCOLTI NELL'AMBITO DELLA PCP

Articolo 15

Dati interessati

- 1. Il presente capo si applica a tutti i dati raccolti:
- a) in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 788/96, (CE) n. 2091/98, (CE) n. 104/2000, (CE) n. 2347/2002, (CE) n. 1954/2003, (CE) n. 2244/2003, (CE) n. 26/2004, (CE) n. 812/2004, (CE) n. 1921/2006, (CE) n. 1966/2006 e (CE) n. 1100/2007;
- b) in applicazione del presente regolamento:
 - i) i dati relativi all'attività dei pescherecci sulla base delle informazioni ottenute dal controllo via satellite e da altri sistemi di controllo nel formato richiesto;
 - ii) i dati che consentono una stima affidabile del volume totale delle catture per stock da parte di determinati tipi di pesca regionali e segmenti della flotta, per zona geografica e per periodo di tempo, compresi i rigetti in mare e, se del caso, i dati relativi alle catture della pesca ricreativa:
 - iii) tutti i dati biologici necessari per valutare lo stato degli stock sfruttati:
 - iv) i dati relativi agli ecosistemi necessari per valutare l'impatto delle attività di pesca sull'ecosistema marino;
 - v) i dati socioeconomici del settore della pesca.
- 2. Gli Stati membri evitano duplicazioni nella raccolta dei dati di cui al paragrafo 1.

Articolo 16

Accesso ai dati primari e loro trasmissione

1. Ai fini della verifica dell'esistenza dei dati primari raccolti in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, diversi dai dati socioeconomici, gli Stati membri provvedono affinché la Commissione abbia accesso alle banche dati informatiche nazionali di cui all'articolo 13, lettera a).

- IT
- 2. Ai fini della verifica dei dati socioeconomici raccolti in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché la Commissione abbia accesso alle banche dati informatiche nazionali di cui all'articolo 13, lettera b).
- 3. Gli Stati membri concludono accordi con la Commissione per garantirle l'accesso efficace e libero alle loro banche dati informatiche nazionali di cui ai paragrafi 1 e 2, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalle altre norme comunitarie.
- 4. Gli Stati membri provvedono affinché i dati primari raccolti nell'ambito delle campagne di ricerca a mare siano trasmessi alle organizzazioni scientifiche internazionali e agli organismi scientifici appropriati nell'ambito delle organizzazioni regionali per la pesca conformemente agli obblighi internazionali della Comunità e degli Stati membri.

Elaborazione dei dati primari

- 1. Gli Stati membri trasformano i dati primari in serie di dati dettagliati o aggregati conformemente:
- a) alle norme internazionali pertinenti, ove esistenti;
- b) ai protocolli firmati a livello regionale o internazionale, ove esistenti.
- 2. Gli Stati membri forniscono agli utilizzatori finali e alla Commissione, se necessario, una descrizione dei metodi applicati per il trattamento dei dati richiesti e le proprietà statistiche dei metodi stessi.

Articolo 18

Presentazione dei dati dettagliati e aggregati

- 1. Gli Stati membri mettono a disposizione degli utilizzatori finali dati dettagliati e aggregati a sostegno dell'analisi scientifica:
- a) perché servano da base alla formulazione di pareri sulla gestione della pesca, anche ai consigli consultivi regionali;
- b) ai fini di un dibattito pubblico e di una partecipazione delle parti interessate all'elaborazione delle politiche;
- c) in vista della pubblicazione nel settore scientifico.

2. Se necessario, per garantire l'anonimato gli Stati membri possono rifiutare di fornire dati relativi all'attività dei pescherecci sulla base delle informazioni ottenute dal controllo via satellite agli utilizzatori finali ai fini di cui al paragrafo 1, lettera b).

Articolo 19

Trasmissione dei dati dettagliati e aggregati

Gli Stati membri trasmettono i dati dettagliati e aggregati in un formato elettronico che ne garantisca la protezione.

Articolo 20

Procedura di trasmissione dei dati dettagliati e aggregati

- 1. Gli Stati membri provvedono affinché i pertinenti dati dettagliati e aggregati da inviare su base regolare siano trasmessi tempestivamente alle pertinenti organizzazioni regionali per la pesca di cui la Comunità è parte contraente od osservatore e ai competenti organismi scientifici internazionali, conformemente agli obblighi internazionali della Comunità e degli Stati membri.
- 2. Laddove i dati dettagliati e aggregati siano chiesti a fini di analisi scientifica specifica, gli Stati membri provvedono a che essi siano comunicati agli utilizzatori finali:
- a) al fine di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), entro un mese dal ricevimento della relativa richiesta;
- b) al fine di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), entro due mesi dal ricevimento della relativa richiesta.
- 3. Laddove i dati dettagliati e aggregati siano chiesti a fini di pubblicazione nel settore scientifico di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri:
- a) possono, per proteggere gli interessi professionali degli addetti alla raccolta dei dati, rifiutarne la trasmissione agli utilizzatori finali per un periodo di tre anni successivo alla data in cui sono stati raccolti. Gli Stati membri informano gli utilizzatori finali e la Commissione in merito a tali decisioni. In casi debitamente giustificati, la Commissione può autorizzare una proroga del suddetto periodo;
- b) qualora sia già scaduto il termine di tre anni, assicurano che i dati siano comunicati agli utilizzatori finali entro due mesi dal ricevimento della relativa richiesta.

- IT
- 4. Gli Stati membri possono rifiutare di trasmettere i pertinenti dati dettagliati e aggregati unicamente:
- a) se esiste un rischio di identificazione di persone fisiche e/o giuridiche; in tal caso per rispondere alle esigenze dell'utilizzatore finale lo Stato membro può proporre soluzioni alternative che garantiscano l'anonimato degli interessati;
- b) nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 3;
- c) se gli stessi dati sono già disponibili in altra forma o formato facilmente accessibile per gli utilizzatori finali.
- 5. Nei casi in cui i dati richiesti da utilizzatori finali diversi dalle pertinenti organizzazioni regionali per la pesca di cui la Comunità è parte contraente od osservatore e dai competenti organismi scientifici internazionali differiscano da quelli già comunicati a dette organizzazioni e a detti organismi, gli Stati membri possono fatturare ai suddetti utilizzatori finali le spese reali di estrazione dei dati e, se del caso, le spese di aggregazione dei dati prima della trasmissione.

Riesame del rifiuto di fornire i dati

- 1. Se uno Stato membro rifiuta di fornire dati ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, lettera a), l'utilizzatore finale può chiedere alla Commissione di riesaminare il rifiuto. Qualora ritenga che il rifiuto non sia debitamente giustificato, la Commissione può chiedere allo Stato membro di fornire i dati all'utilizzatore finale entro un mese.
- 2. Se lo Stato membro non trasmette i dati in questione entro il termine di cui al paragrafo 1, si applica l'articolo 8, paragrafi 5 e 6.

Articolo 22

Obblighi degli utilizzatori finali

- 1. Gli utilizzatori finali sono tenuti a:
- a) utilizzare i dati unicamente per i fini indicati nella loro domanda conformemente all'articolo 18;
- b) indicare chiaramente le fonti dei dati;

- c) essere responsabili dell'uso corretto e appropriato dei dati in relazione all'etica scientifica;
- d) informare la Commissione e gli Stati membri interessati in merito ad ogni presunto problema relativo ai dati;
- e) fornire agli Stati membri interessati e alla Commissione informazioni relative ai risultati dell'uso dei dati:
- f) non inoltrare a terzi i dati richiesti senza l'assenso dello Stato membro interessato;
- g) non vendere i dati a terzi.
- 2. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi inosservanza da parte degli utilizzatori finali.
- 3. Quando un utilizzatore finale non assolve uno degli obblighi di cui al paragrafo 1, la Commissione può autorizzare lo Stato membro interessato a limitare l'accesso ai dati di tale utilizzatore finale o a negarglielo.

CAPO V

SOSTEGNO ALLA CONSULENZA SCIENTIFICA

Articolo 23

Partecipazione alle riunioni degli organismi internazionali

Gli Stati membri provvedono affinché i propri esperti nazionali partecipino alle riunioni pertinenti delle organizzazioni regionali per la pesca di cui la Comunità è parte contraente od osservatore e degli organismi scientifici internazionali.

Articolo 24

Coordinamento e cooperazione

- 1. Gli Stati membri e la Commissione coordinano gli sforzi e collaborano al fine di migliorare ulteriormente l'attendibilità dei pareri scientifici, la qualità dei programmi di lavoro e i metodi di lavoro delle organizzazioni regionali per la pesca di cui la Comunità è parte contraente od osservatore e degli organismi scientifici internazionali.
- 2. Tale coordinamento e tale collaborazione non ostacolano un dibattito scientifico aperto e sono volti a promuovere la formulazione di un parere scientifico imparziale.

CAPO VI

ΙT

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Misure di attuazione

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Articolo 26

Controllo

La Commissione, in associazione con lo CSTEP, controlla l'andamento dei programmi nazionali nell'ambito del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura istituito dall'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002 (di seguito «comitato»).

Articolo 27

Comitato

La Commissione è assistita dal comitato.

- 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
- 3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

Articolo 28

Abrogazione

- 1. Il regolamento (CE) n. 1543/2000 è abrogato a decorrere dal 1º gennaio 2009. Tuttavia, le disposizioni abrogate rimangono applicabili ai programmi nazionali approvati precedentemente al 31 dicembre 2008.
- 2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 29

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 2008.

Per il Consiglio Il presidente A. VIZJAK

ALLEGATO

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1543/2000	Regolamento (CE) n. 199/2008
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articoli 3, 4, 5
Articolo 4	Articolo 15
Articolo 5	Articoli 3, 25
Articolo 6	Articoli 4, 8
Articolo 7	Articoli 13, 18
Articolo 8	Articoli 25, 26
Articolo 9	Articolo 27
Articolo 10	Articolo 26
Articolo 11	Articolo 29

REGOLAMENTO (CE) N. 200/2008 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (¹), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione

dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2008.

Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 4 marzo 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (¹)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	JO	69,6
	MA	51,8
	TN	120,5
	TR	143,2
	ZZ	96,3
0707 00 05	EG	244,4
	JO	190,5
	MA	114,7
	TR	198,4
	ZZ	187,0
0709 90 70	MA	92,7
	TR	167,2
	ZZ	130,0
0805 10 20	EG	45,4
	IL	53,4
	MA	51,9
	TN	50,1
	TR	97,1
	ZZ	59,6
0805 50 10	EG	95,9
	IL	110,0
	SY	56,4
	TR	123,4
	ZZ	96,4
0808 10 80	AR	97,3
	CA	77,9
	CN	92,3
	MK	42,4
	US	107,6
	UY	89,9
	ZZ	84,6
0808 20 50	AR	80,9
	CL	67,2
	CN	51,9
	US	123,2
	ZA	103,0
	ZZ	85,2

⁽¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 201/2008 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2008

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007, per la campagna 2007/2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (²), in particolare l'articolo 36,

considerando quanto segue:

(1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2007/2008 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 137/2008 della Commissione (4).

 I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 per la campagna 2007/2008, sono modificati e figurano all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2008.

Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1º ottobre 2008.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1568/2007 (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 62).

⁽³⁾ GU L 253 del 28.9.2007, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 42 del 16.2.2008, pag. 7.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili dal 5 marzo 2008

(EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 (¹)	25,86	3,53
1701 11 90 (¹)	25,86	8,60
1701 12 10 (1)	25,86	3,39
1701 12 90 (1)	25,86	8,17
1701 91 00 (²)	24,93	12,96
1701 99 10 (²)	24,93	8,25
1701 99 90 (²)	24,93	8,25
1702 90 95 (3)	0,25	0,40

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 202/2008 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo al numero e ai nomi dei gruppi di esperti scientifici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (¹), e in particolare l'articolo 28, paragrafo 4,

vista la richiesta presentata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare del 12 settembre 2007,

considerando quanto segue:

- Il gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari, gli aromatizzanti, i coadiuvanti tecnologici e i materiali a contatto con gli alimenti è un elemento essenziale della sicurezza della catena alimentare e della tutela dei consumatori.
- (2) Dalla sua istituzione, tale gruppo di esperti ha di fatto ricevuto quasi il 50 % di tutti i mandati inviati all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA). Nonostante il gruppo adotti ogni anno numerosissimi pareri scientifici, esso incontra difficoltà a gestire il proprio carico di lavoro.
- (3) Si prevede che, in futuro, con l'adozione di nuova legislazione verticale nel campo delle vitamine e dei minerali aggiunti agli alimenti e agli additivi alimentari, agli aromatizzanti e agli enzimi alimentari, il gruppo di esperti riceverà un numero di mandati ancora maggiore.
- (4) È dunque necessario sostituire tale gruppo di esperti con 2 nuovi gruppi denominati rispettivamente «Gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunte agli alimenti» e «Gruppo di esperti

scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, sugli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici».

- (5) La suddivisione delle responsabilità tra i due nuovi gruppi di esperti dovrà garantire che l'attività di consulenza di ciascuno di essi corrisponda al rispettivo campo di competenza e contribuisca a una più equilibrata distribuzione del lavoro. Le procedure seguite dal comitato scientifico e dai gruppi di esperti scientifici dell'AESA devono garantire un coordinamento flessibile e metodi armonizzati.
- (6) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 178/2002.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 178/2002, il primo comma è modificato come segue:

- 1) la lettera a) è sostituita dal testo seguente:
 - «a) il Gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunte agli alimenti;»
- 2) viene aggiunta la seguente lettera j):
 - «j) il Gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, sugli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2008.

Per la Commissione Androulla VASSILIOU Membro della Commissione

⁽¹) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 3).

REGOLAMENTO (CE) N. 203/2008 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2008

che modifica l'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda la gamitromicina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (¹), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visti i pareri dell'Agenzia europea per i medicinali formulati dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

- (1) Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità in medicinali veterinari destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90.
- L'Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto una do-(2)manda per determinare i limiti massimi di residui (di seguito «LMR») per la gamitromicina, un antibiotico del gruppo dei macrolidi. Nel suo primo parere, il comitato per i medicinali veterinari (di seguito «CMV») ha fissato una dose giornaliera ammissibile totale (di seguito «DGA») di $370~\mu g/persona$ come base per il calcolo dei LMR. Tale dose è basata sulla DGA microbiologica. I LMR per i reni e per il fegato sono stati fissati rispettivamente a 100 e a 200 µg/kg. Il richiedente ha presentato ricorso contro il primo parere, non condividendo la DGA microbiologica ed i LMR fissati dal CMP per i reni e per il fegato. Egli ha richiesto di modificare la DGA totale portandola a 600 µg/persona, valore corrispondente alla DGA tossicologica. Inoltre, qualora la DGA totale non venga portata a 600 μg/persona, egli ha chiesto al CMP di valutare una riduzione dei LMR per i reni e per il fegato. Dopo avere esaminato il ricorso, il CMV, nel suo parere definitivo, ha espresso parere favorevole alla

- Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2377/90.
- (4) Prima di applicare il presente regolamento occorre prevedere un periodo adeguato per consentire agli Stati membri di effettuare le modifiche, eventualmente necessarie in base al regolamento stesso, alle autorizzazioni per l'immissione in commercio dei medicinali veterinari rilasciate a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (²).
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 5 maggio 2008.

modifica della DGA microbiologica, portando così la DGA totale per la gamitromicina a $600 \,\mu g/persona$. Il CMV ha deciso che dovranno essere fissati limiti massimi provvisori per la gamitromicina. Si ritiene quindi opportuno inserire detta sostanza nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 in riferimento ai bovini per grasso, fegato e reni, esclusi gli animali che producono latte destinato al consumo umano. I limiti massimi provvisori di residui scadranno il 1° luglio 2009.

 ⁽¹) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 61/2008 (GU L 22 del 25.1.2008, pag. 8).

⁽²⁾ GU L 311 del 28. 11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2008.

Per la Commissione Günter VERHEUGEN Vicepresidente IT

La seguente sostanza è inserita nell'allegato III, punto 1.2.2. (Elenco delle sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari per le quali sono stati fissati dei limiti massimi di residui provvisori):

. Anti-infectious agents

1.2. Antibiotics

1.2.2. Macrolidi

Tessuti campione Altre disposizioni	I limiti massimi di residui provvisori scadono il 1º luglio	2009. Da non utilizzare in animali che producono latte desti-	nato al consumo umano»
Tessuti	Grasso	Fegato	Rene
LMR	20 µg/kg	200 µg/kg	100 µg/kg
Specie animale	Bovini		
Residuo marcatore	Gamitromicina		
Sostanze farmacologicamente attive	«Gamitromicina		

REGOLAMENTO (CE) N. 204/2008 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2008

recante fissazione dei dazi all'importazione applicabili al riso semilavorato o lavorato a decorrere dal 5 marzo 2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (¹), in particolare l'articolo 11 quater,

considerando quanto segue:

(1) Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità competenti, la Commissione constata che sono stati rilasciati titoli di importazione per riso semilavorato o lavorato del codice NC 1006 30 per un quantitativo di 192 418 tonnellate per il periodo dal 1º settembre 2007 al 29 febbraio 2008. Il dazio all'importazione applicabile al riso semilavorato o lavorato del codice NC 1006 30 deve quindi essere modificato.

(2) Dal momento che il dazio applicabile deve essere fissato entro dieci giorni a decorrere dal termine del periodo sopra indicato. È opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il dazio all'importazione applicabile al riso semilavorato o lavorato del codice NC 1006 30 è di 175 EUR per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2008.

Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1) a partire dal 1° settembre 2008.

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2008

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Maldive su taluni aspetti relativi ai servizi aerei

(2008/188/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione del 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con paesi terzi negoziati diretti a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.
- (2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica delle Maldive su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del 5 giugno 2003
- (3) Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, l'accordo è stato firmato a nome della Comunità, conformemente alla decisione 2006/695/CE del Consiglio (²).

(4) È opportuno approvare l'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Maldive su taluni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) ad effettuare la notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 1 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008.

⁽¹⁾ Parere del 12 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 286 del 17.10.2006, pag. 19.

del 18 febbraio 2008

concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2008/189/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

- Con decisione del 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.
- (2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Georgia su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del 5 giugno 2003.

- (3) Fatta salva l'eventuale conclusione in data successiva, l'accordo è stato firmato a nome della Comunità conformemente alla decisione 2006/357/CE (²).
- (4) È opportuno approvare l'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità europea e il governo della Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata ad effettuare la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008.

⁽¹⁾ Parere del 6 settembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

del 18 febbraio 2008

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica moldova su taluni aspetti relativi ai servizi aerei

(2008/190/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione del 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.
- (2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica moldova su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del 5 giugno 2003.

- (3) Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, l'accordo è stato firmato a nome della Comunità, conformemente alla decisione 2006/345/CE del Consiglio (2).
- (4) È opportuno approvare l'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica moldova su taluni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) ad effettuare la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008.

⁽¹) Parere del 16 maggio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 126 del 13.5.2006, pag. 23.

del 18 febbraio 2008

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Libano su taluni aspetti relativi ai servizi aerei

(2008/191/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione del 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.
- (2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica del Libano su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del 5 giugno 2003.

- (3) Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, l'accordo è stato firmato a nome della Comunità, conformemente alla decisione 2006/543/CE del Consiglio (²).
- (4) È opportuno approvare l'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Libano su taluni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata ad effettuare la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008.

⁽¹⁾ Parere del 6 settembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 215 del 5.8.2006, pag. 15.

del 18 febbraio 2008

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2008/192/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

- (1) Con una decisione del 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.
- (2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica orientale dell'Uruguay su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del 5 giugno 2003.

- (3) Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, l'accordo è stato firmato a nome della Comunità europea, conformemente alla decisione 2006/848/CE del Consiglio (²).
- (4) È opportuno approvare l'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità europea e la repubblica orientale dell'Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate ad effettuare la notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008.

⁽¹) Parere del 12 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 330 del 28.11.2006, pag. 18.

del 18 febbraio 2008

concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2008/193/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione del 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.
- (2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica di Croazia su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del 5 giugno 2003.

- (3) Fatta salva l'eventuale conclusione in data successiva, il presente accordo è stato firmato a nome della Comunità europea, conformemente alla decisione 2006/370/CE (2).
- (4) È opportuno approvare l'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità europea.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata ad effettuare la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008.

⁽¹⁾ Parere del 27 settembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 136 del 24.5.2006, pag. 31.

del 18 febbraio 2008

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su taluni aspetti relativi ai servizi aerei

(2008/194/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione del 5 giugno 2003, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.
- (2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con il governo della Repubblica di Singapore su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del 5 giugno 2003.

- (3) Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, l'accordo è stato firmato a nome della Comunità, conformemente alla decisione 2006/592/CE del Consiglio (2).
- (4) È opportuno approvare l'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su taluni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a effettuare la notifica di cui all'articolo 7, paragrafo 1 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008.

⁽¹) Parere del 12 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 243 del 6.9.2006, pag. 21.

del 18 febbraio 2008

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica kirghisa su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2008/195/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.
- (2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica kirghisa su alcuni aspetti dei servizi aerei («l'accordo») conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

- (3) Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, l'accordo è stato firmato a nome della Comunità europea, conformemente alla decisione 2007/470/CE del Consiglio (¹).
- (4) È opportuno approvare l'accordo.

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica kirghisa su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata ad effettuare la notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008.

del 18 febbraio 2008

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Malaysia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2008/196/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.
- (2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con il governo della Malaysia su alcuni aspetti dei servizi aerei («l'accordo») conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

- (3) Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, l'accordo è stato firmato a nome della Comunità europea, conformemente alla decisione 2007/210/CE del Consiglio (¹).
- (4) È opportuno approvare l'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità europea e il governo della Malaysia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata ad effettuare la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008.

del 18 febbraio 2008

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Paraguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2008/197/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con i paesi terzi negoziati per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.
- (2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica del Paraguay su alcuni aspetti dei servizi aerei («l'accordo») conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

- (3) Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, l'accordo è stato firmato a nome della Comunità europea conformemente alla decisione 2007/323/CE del Consiglio (¹).
- (4) È opportuno approvare l'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Paraguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata ad effettuare la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008.

del 18 febbraio 2008

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la ex Repubblica Iugoslava di Macedonia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2008/198/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase del primo comma, e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.
- (2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la ex Repubblica Iugoslava di Macedonia su alcuni aspetti dei servizi aerei («l'accordo») conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

- (3) Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, l'accordo è stato firmato a nome della Comunità europea conformemente alla decisione 2006/550/CE (¹).
- (4) È opportuno approvare l'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità europea e la ex Repubblica Iugoslava di Macedonia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata ad effettuare la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008.

⁽¹⁾ GU L 217 dell'8.8.2006, pag. 16.

del 28 febbraio 2008

relativa alla conclusione di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

(2008/199/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,

visto l'atto di adesione del 2005, e in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, è stato firmato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri il 26 novembre 2007. (2) È opportuno approvare il suddetto protocollo,

DECIDE:

Articolo unico

Il protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania (¹), è approvato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2008.

⁽¹⁾ GU L 312 del 30.11.2007, pag. 33.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2008

che chiude la procedura d'esame relativa alle pratiche commerciali applicate dall'Argentina alle importazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento

(2008/200/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994 che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (¹), e in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

A. CONTESTO DELLA PROCEDURA

- (1) L'11 ottobre 1999, Euratex (European Apparel and Textile Organisation) ha presentato una denuncia ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio (di seguito «il regolamento») per conto dei suoi membri che esportano verso l'Argentina o desiderano farlo.
- (2) La società denunziante sosteneva che le vendite comunitarie di prodotti tessili e dell'abbigliamento in Argentina erano rese difficili da una serie di ostacoli agli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento («qualsiasi pratica commerciale adottata o mantenuta da un paese terzo in relazione alla quale le norme commerciali internazionali istituiscono un diritto ad agire»). I presunti ostacoli agli scambi erano:
 - a) ispezioni prima dell'imbarco e valori doganali minimi;
 - b) eccessivi requisiti relativi ai certificati d'origine;
 - c) richiesta di presentazione di una dichiarazione di composizione del prodotto;
- (1) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 356/95 (GU L 41 del 23.2.1995, pag. 3).

- d) disposizioni in materia di etichettatura eccessivamente onerose;
- e) diritto statistico e aliquota IVA discriminatoria.
- (3) Il denunciante lamentava inoltre che tali pratiche comportano effetti negativi sugli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento.
- (4) Dopo aver sentito il Comitato consultivo istituito dal regolamento, la Commissione ha deciso che esistevano prove sufficienti tali da giustificare l'avvio di una procedura d'esame per la valutazione degli elementi di fatto e di diritto in questione. Pertanto, in data 27 novembre 1999 (²) è stata aperta una procedura d'esame.

B. RISULTATI DELLA PROCEDURA DI ESAME

Secondo le conclusioni cui è giunta l'inchiesta nel 2000, gli onerosi requisiti relativi al certificato d'origine configuravano una violazione degli articoli VIII, paragrafo 3 e X del GATT 1994, nonché dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo OMC sui tessili e sull'abbigliamento e contravvenivano alle raccomandazioni dell'articolo VIII, paragrafo 1, lettera c), del GATT del 1994. I requisiti di etichettatura costituivano una violazione dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi e contravvenivano alle raccomandazioni dell'articolo VIII, paragrafo 1, lettera c), del GATT del 1994. I requisiti relativi alla dichiarazione di composizione del prodotto costituivano una violazione dell'articolo 2, dell'accordo OMC relativo alle procedure in materia di licenze di importazione. Per quanto riguarda la procedura di controllo dei valori doganali, la Commissione non ha potuto esprimere una posizione definitiva a causa della recente introduzione di una nuova regolamentazione in proposito. Relativamente all'ispezione preimbarco, non è stata riscontrata alcuna violazione degli obblighi previsti dall'accordo OMC, ma non è stata ritenuta conforme allo scopo e allo spirito dell'accordo. Per finire, non sono state riscontrate violazioni delle norme OMC per quanto riguarda il diritto statistico, e la questione dell'aliquota IVA discriminante era già stata risolta nel contesto di un'altra procedura TBR relativa all'importazione di cuoio rifinito in Argentina (3).

⁽²⁾ GU C 340 del 27.11.1999, pag. 70.

⁽³⁾ GU L 295 del 4.11.1998, pag. 46.

(6) L'inchiesta ha anche concluso che le misure esaminate avevano cumulativamente causato o minacciato di causare effetti negativi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento.

C. SVILUPPI SUCCESSIVI AL TERMINE DELL'INCHISTA

- (7) In seguito all'inchiesta sono state condotte nel corso degli anni discussioni con le autorità argentine allo scopo di raggiungere una soluzione amichevole per eliminare o risolvere in modo graduale i suddetti ostacoli al commercio.
- (8) Per quanto riguarda la determinazione del valore in dogana, la situazione è migliorata negli ultimi anni. C'è maggiore trasparenza e i fabbricanti e gli esportatori europei possono partecipare alla determinazione dei valori indicativi. L'ispezione prima dell'imbarco è stata eliminata e la richiesta di una dichiarazione della composizione del prodotto non sembra creare problemi per gli esportatori.
- (9) Per quanto riguarda il certificato di origine, sono stati fatti notevoli passi in avanti con l'adozione dell'Instruccion General No 9/2002 de la Direccion General de Aduanas l'8 febbraio 2002. Sino a qualche tempo fa il principale ostacolo al commercio restava la richiesta all'industria europea, in caso di triangolazione commerciale, di fornire alle autorità argentine non solo il certificato d'origine ma anche la fattura tra il produttore delle merci originarie di un paese terzo e l'esportatore nel paese di spedizione, sollevando in tal modo il problema della confidenzialità relativa alla transazione originale. Con l'adozione della Nota External No 3/07 della Administracion Federal de Ingresos Publicos (Subdireccion general tecnico legal aduanera), l'Argentina ha effettivamente abrogato la richiesta relativa alla copia della fattura originale, che è ora sostituita da un certificato emesso dall'autorità competente del paese di spedizione, ad esempio una Camera di Commercio, e quindi autenticata nel paese di spedizione dal consolato argentino.

(10) Per quanto riguarda le norme sull'etichettatura collegate all'utilizzo obbligatorio di bolli fiscali, le autorità argentine hanno fornito informazioni secondo cui i costi relativi a tale requisito, comparati al valore della spedizione, sono molto ridotti. Sembrerebbe quindi che i possibili effetti negativi causati da questo ostacolo agli scambi non abbiano e non possano avere un impatto concreto sull'economia della Comunità o di una regione della Comunità, o sul suo settore tessile.

D. CONCLUSIONE E RACCOMANDAZIONE

- (11) Sulla base della suddetta analisi si ritiene che la procedura di esame abbia portato ad una situazione soddisfacente per quanto riguarda gli ostacoli al commercio denunciati da Euratex, o che, nel caso dell'obbligo dei bolli fiscali, la misura non sembra avere di per sé un impatto concreto sulle regioni che producono prodotti tessili nella Comunità europea. La procedura di esame deve quindi essere chiusa ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento.
- (12) Il Comitato consultivo è stato consultato in merito alle misure previste dalla presente decisione,

DECIDE:

Articolo unico

È chiusa la procedura d'esame concernente le misure imposte dall'Argentina relativamente alle importazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2008.

Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2008

che designa l'agenzia comunitaria di controllo della pesca quale organismo incaricato dell'esecuzione di alcuni compiti previsti dal regolamento (CE) n. 1042/2006 e modifica la decisione 2007/166/CE che adotta l'elenco degli ispettori e dei mezzi di ispezione comunitari della pesca

(2008/201/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), e in particolare l'articolo 28, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1042/2006 della Commissione, del 7 luglio 2006, recante modalità di applicazione dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (²), e in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 4, paragrafo 5, l'articolo 6, paragrafo 4, l'articolo 8, paragrafo 3, e l'articolo 9, paragrafo 4,

viste le designazioni degli ispettori e dei mezzi di ispezione comunitari notificate dagli Stati membri,

considerando quanto segue:

- L'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 3, paragrafo 4, l'arti-(1)colo 4, paragrafo 5, l'articolo 6, paragrafo 4, l'articolo 8, paragrafo 3, e l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1042/2006 danno facoltà alla Commissione di designare un organismo per i fini definiti nei medesimi articoli.
- A norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un'agenzia comunitaria di controllo della pesca e che modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile alla politica comune della pesca (3), nell'ambito del suo mandato l'agenzia deve tra l'altro assistere gli Stati membri nella trasmissione delle informazioni sulle attività di pesca e sulle attività di controllo e di ispezione alla Commissione e contribuire alle attività di ricerca e di sviluppo in materia di tecniche di controllo e di ispezione svolte dagli Stati membri e dalla Commissione.

- L'agenzia comunitaria di controllo della pesca deve quindi essere designata quale organismo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'articolo 6, paragrafo 4, dell'articolo 8, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1042/2006.
- A norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1042/2006, una volta stabilito l'elenco iniziale degli ispettori e dei mezzi di ispezione comunitari autorizzati ad eseguire ispezioni ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002, la Commissione modifica l'elenco entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base delle modifiche notificate degli Stati membri.
- Occorre pertanto modificare l'elenco degli ispettori e dei (5) mezzi di ispezione comunitari adottato con decisione 2007/166/CE della Commissione (4).
- Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

DECIDE:

Articolo 1

L'Agenzia comunitaria di controllo della pesca è l'organismo designato per:

- a) ricevere decisioni sulle autorizzazioni in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1042/2006;
- b) operare come punto di contatto in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1042/2006;
- c) richiedere e ricevere relazioni in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1042/2006;
- d) pubblicare l'elenco degli ispettori e dei mezzi di ispezione comunitari e le relative modifiche in conformità dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1042/2006;

⁽¹) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1). (²) GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 14. (³) GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 16.3.2007, pag. 22.

IT

- e) rilasciare documenti di identificazione in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1042/2006;
- f) richiedere e ricevere relazioni in conformità dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1042/2006.

Articolo 2

L'allegato della decisione 2007/166/CE è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2008.

Per la Commissione Joe BORG Membro della Commissione

ALLEGATO

Paese	Ispettori	Navi di ispezione	Aeromobili di ispezione	Altri mezzi di ispezione
Belgio	Casier, Maarten De Vleeschouwer, Guy Devogel, Geert Lieben, Richard	BNS STERN BNS VALCKE BNS ALBATROS DAB ZEEHOND	OO-MMM	
Bulgaria	Angelov Kamenov, Vladimir Apostolov Kumurdgiev, Kiril Dobrinov Tanev, Stanimir	NAFA 1 NAFA 2 NAFA 22		
Cipro	Avgousti, Antonis Karagiannis, Christos Kyriakou, Kyriakos Michail, Michalis Nikolaou, Nikolas Papadopoulos, Andreas Sophokleous, Maria	AMMOCHOSTOS GORGO ALKYON AMFITRITI		5 veicoli
Danimarca	Akselsen, Ole Andersen, Bent Andersen, Jesper Sandager Andersen, Lars Ole Andersen, Mogens Andersen, Niels Andersen, Peter Bunk Andersen, Jacob Aufeldt, Lasse Otto Backe, René Barrit, Jørgen Beck, Bjarne Baagø Bendtsen, Finn Jørgen Bendtsen, Lars Bernholm, Kristian Birkenborg, Pernille Brølling, Eigil Toft Baadsgård, Jørgen Carl, Morten Christoffersen, Flemming Christensen, Frantz Christensen, Jesper Just Christensen, Peter Christensen, Thomas Damsgaard, Kristen Degn, Jesper Dølling, Robert Ebert, Thomas Elnef, Frank Godt Eriksen, Lars Bonde Fick, Carsten Frederiksen, Torben Broe Grønkjær, Ole Gaarde, Børge Handrup, Jacob Hansen, Bruno Ellekær Hansen, Jan Duval Hansen, Martin	VESTKYSTEN NORDSØEN HAVØRNEN HAVTERNEN		

Paese	Ispettori	Navi di ispezione	Aeromobili di ispezione	Altri mezzi di ispezio
	Hansen, Ole			
	Heldager, Peter			
	Hestbek, Flemming			
	Høi, Jesper			
	Højrup, Torben			
	Jaeger, Michael Wassermann			
	Jensen, Anders Christer			
	Jensen, Anker Mark			
	Jensen, Hanne Juul			
	Jensen, Jimmy Langelund			
	Jensen, Jonas Krøyer			
	Jensen, Jørgen Uth			
	Jensen, Lars Henrik			
	Jensen, Lone			
	Jensen, Poul Erik			
	Jensen, René Sandholt			
	Jensen, Tommy			
	Johansen, Allan			
	Juul, Axel			
	Juul, Torben			
	Jørgensen, Kristian			
	Jørgensen, Ole Holmberg			
	Karlsen, Jesper			
	Knudsen, Malene			
	Knudsen, Niels			
	Knudsen, Ole			
	Kokholm, Peder			
	Kristensen, Henrik			
	Kristensen, Jeanne Marie			
	Kristensen, Peter Holmgaard			
	Lange, Rune Kjærgaard			
	Larsen, Michael			
	Larsen, Peter Hjort			
	Larsen, Tim Bonde			
	Lundbæk, Tommy Madsen, Jens Erik			
	Madsen, Johnny			
	Mogensen, Erik			
	Motzfeldt, Dan Høegh			
	Møller, Gert			
	Nielsen, Christian			
	Nielsen, Dan Randum			
	Nielsen, Gunner			
	Nielsen, Hans Henrik			
	Nielsen, Henrik Früsthück			
	Nielsen, Jeppe			
	Nielsen, Kim Tage			
	Nielsen, Niels Kristian			
	Nielsen, Steen			
	Nielsen, Søren			
	Nielsen, Trine Fris			
	Nørgaard, Max			
	Pedersen, Kenneth			
	Pedersen, Kurt Benny			
	Pedersen, Preben Toft			
	Petersen, Jimmy			
	Porsmose, Tommy			



Paese	Ispettori	Navi di ispezione	Aeromobili di ispezione	Altri mezzi di ispezione
	Poulsen, Bue Poulsen, John Rasmussen, Tim Risager, Preben Rømer, Kim Schou, Kasper Schultz, Flemming Seibæk, Helge Siegumfeldt, Jeanette Simonsen, Morten Skrivergaard, Lennart Skaaning, Per Sørensen, Willy Thomsen, Bjarne Thomsen, Klaus Thorsen, Michael Trab, Jens Ole Vistrup, Annette Klarlund Wille, Claus Wind, Bernt Paul Aasted, Lars Jerne			
Estonia	Grigorjev, Mait Grosmann, Meit Kekkonen, Janno Kutsar, Andres Kõue, Gunnar Lasn, Margus Niinemaa, Endel Ulla, Indrek Varblane, Viljar Vipp, Heino	Kati Kõu Maru Pikker Torm Valvas Vapper	Enstrom 480B MI-8 L-410	Kulkuri 34: AMA 220 Kulkuri 34: AMA 906 Kulkuri 34: AMA 518
Finlandia	Heikkinen, Pertti Hiltunen, Jouni Komulainen, Unto Koivisto, Kare Koskenala, Timo Koskinen, Aki Lähde, Jukka Linder, Jukka Nikiforow, Mikael Malin, Mikko Sundqvist, Lars Suominen, Ari Suominen, Paavo Ulenius, Niklas Ylönen, Camilla	Merikarhu Tursas Uisko	Dornier OH-MVN Dornier OH-MVH	
Francia	Baron, Philippe Bigot, Jean-Paul Bon, Philippe Chang Pi Hin, Emilien Chapel, Vincent Christ, Hervé Crochard, Thierry Fortier, Eric	VCSM Escaut VCSM Yser VCSM Scarpe VCSM Esteron PCG Géranium PATRA Glaive PSP Flamant PSP Pluvier	2 Dauphins (servizio pubblico) Nord 262 Falcon 50 Marine Alouette III Lynx Panther 3 Reims-Aviation F 406	

Paese	Ispettori	Navi di ispezione	Aeromobili di ispezione	Altri mezzi di ispezione
	Hudela, Emmanuel Isore, Pascal Jeany, Maxime Le Cousin, Jean-Luc Richard, Jean-François Sanson, Fabien Villenave, Patrick	PSP Cormoran VCSM Aber Vrach VCSM Penfeld VCSM Elorn VCSM Sèvre VCSM Vertonne VCSM Trieux VCSM Charente VCSM Adour PATRA Epée PSP Sterne P400 La Gracieuse VCSM Odet VCSM Tech VCSM Huveaune VCSM Huveaune VCSM Argens VCSM Offrault VCSM Frault VCSM Gravona PSP Arago PSP Grebe Bâtiment ALFAN KAN AN AVEL THEMIS IRIS		
Germania	Abs, Volker Ackermann, Michael Appelmans, Jürgen Arndt, Oliver Baumann, Jörg Bembenek, Jörg Bergmann, Udo Bieder, Mathias Bigalski, Hans-Georg Birkholz, Rüdiger Bloch, Ralf Bösherz, Andreas Brunnlieb, Jürgen Carstensen, Lutz Cassens, Enno Christiansen, Dirk Cordes, Reiner Dörbrandt, Stefan Drenkhan, Michael Ehlers, Klaus Engelbrecht, Sascha Erdmann, Christian Franke, Hermann Franz, Martin Garbe, Robert Hänse, Dirk Hansen, Hagen Heidkamp, Max Heisler, Lars Herda, Heinrich Hickmann, Michael	SYLT HELGOLAND EIDER GLÜCKSSBURG FALSHÖFT FEHMARN GREIF BREMERHAVEN EMDEN HAMBURG HIDDENSEE KNIEPSAND MEERKATZE PRIWALL RÜGEN SCHL.HOLSTEIN SEEADLER SEEFALKE GRAUBUTT STEINBUTT GOLDBUTT		



Paese	Ispettori	Navi di ispezione	Aeromobili di ispezione	Altri mezzi di ispezione
	Homeister, Alfred Hoyer, Oliver Jens, Bernd Kaczenski, Bernhard Kersten, Mickel Kind, Karl-Heinz Knutzen, Stefan Kollath, Mark Köhn, Thorsten Krüger, Martin Linke, Hans-Herbert Lührs, Carsten Mücher, Martin Nöckel, Steffen Oltmann, Jens Pauls, Werner Perkuhn, Martin Raabe, Karsten Ramm, Jörg Reimers, André Rutz, Dietmar Sauerwein, Dirk Schmidt, Harald Schröder, Lasse Schuler, Claas Skrey, Erich Slabik, Peter Springer, Gunnar Sturm, Jochen Sween, Gorm Thieme, Stefan Thomas, Raik Tiedemann, Harald Vierk, Matthias Welz, Oliver Welz, Henning Welz-Juhl, Hans-Joachim Wichert, Peter Wolken, Hans			
Grecia	Παπαλεονάρδος Δημοσθένης Γασπαράτος Σωκράτης Ευπνητού Βασιλική Κανδυλιώτης Νικόλαος Κουζίλου Σταυρούλα Αργυρακοπούλου Αικατερίνη Αδαμοπούλου Γεωργία Ηλιάδης Νικόλαος Τοπάλογλου Κωνσταντίνος Ακριβός Δημήτριος Καλογήρου Νικόλαος Αργυρίου Γεωργία Γαλανούλη Ιωάννα Παπακωνσταντίνου Νικόλαος Μπουλακάκης Ευάγγελος Βυργιώτης Νικόλαος Πασσαδής Νικόλαος	ΛΣ 060 ΛΣ 139 ΛΣ 169 ΛΣ 172	AC 23 AC 3	

Paese	Ispettori	Navi di ispezione	Aeromobili di ispezione	Altri mezzi di ispezione
	Χαμαλίδης Βασίλειος Γιαννούσης Βασίλειος Ουζούνογλου Ραλλού Σλανκίδης Βασίλειος Κιλέτση Στυλιανή Βαρθής Νικόλαος Γανωτής Κωνσταντίνος Βελισσαρόπουλος Ευάγγελος Καπετανάκης Δημήτριος Δεσποτάκη Σοφία Τριαντάφυλλος Χρήστος Δόντσιος Ευστράτιος Μπραουδάκης Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος Ευστάθιος Βασιλοπούλου Διονυσία Τσάμης Χρήστος Ζακυνθινός Κωνσταντίνος Καπλάνης Γεώργιος Χασανίδης Γεώργιος Γαλούζης Γεώργιος Γαλούζης Γεώργιος Τσάρκος Παναγιώτης Βουρλέτσης Σωτήριος Κουλαξίδης Βασίλειος Πέτρου Ευθύμιος Βελισσαρόπουλος Αλέξανδρος			
Irlanda	Allan, Damian Allen, Patrick Allison, James Anderson, Kareen Anglim, Bobby Armstrong, Stuart Barber, Kevin Barrett, Brendan Barrett, Elizabeth Barry, Dave Bolger, Derek Boyle, Jimmy Boyle, Ronan Brandon, JJ Brannigan, Steve Brett, Martin Brophy, Paul Brunicardi, Michael Buckley, David Bugler, Andrew Burke, Pat Burke, Stephen Butler, D Butler, John Butler, Patricia Byrne, Kenneth Cahalane, Donnchadh Campbell, Stephen Carey, Ronan Carr, Kieran	LE EMER LE AOIFE LE AISLING LE EITHNE LE ORLA LE CIARA LE ROISIN LE NIAMH	C-252 C-253	

Paese	Ispettori	Navi di ispezione	Aeromobili di ispezione	Altri mezzi di ispezio
	Casey, Anthony			
	Chandler, Frank			
	Chute, Killian			
	Claffey, Seamus			
	Clancy, Martin			
	Cleary, Aidan			
	Cloake, Niall			
	Coffey, Kevin			
	Cogan, Jerry			
	Coleman, Tommy			
	Collins, Damien			
	Connery, Paul			
	Connolly, Matt			
	Corish, Cormac			
	Corrigan, Kieran			
	Cosgrove, Kenneth			
	Cosgrove, Thomas			
	Cotter, Colm			
	Cotter, Jamie			
	Coughlan, Susan			
	Counihan, Martin			
	Craven, Cormac			
	Cronin, James			
	Cronin, Martin			
	Crowley, Brian			
	Cummins, Paul			
	Cummins, William			
	Curran, Siobhan			
	Daly, JJ			
	Daly, Joe			
	Daly, Mick			
	Dempsey, Brian			
	Dicker, Philip			
	Doherty, Anita			
	Doherty, John			
	Doherty, Pat			
	Donaldson, Stuart			
	Downes, Eamon			
	Downing, Erica			
	Downing, John			
	Downing, Maurice			
	Doyle, Cronan			
	Duane, Paul			
	Ducker, Nigel			
	Duffy, John			
	Falvey, John			
	Fanning, Grace			
	Farrell, Brian			
	Fennel, Siobhan			
	Ferguson, Kevin			
	Finegan, Ultan			
	Fitzgerald, Brian			
	Fitzgerald, Brian			
	Fitzgerald, Richard			
	Fitzpatrick, Gerard			
	Flannery, Kevin			
	Fleming, David			

Paese	Ispettori	Navi di ispezione	Aeromobili di ispezione	Altri mezzi di ispezior
	Fleming, Owen			
	Flynn, Alan			
	Foley, Brendan			
	Foran, Bryan			
	Fowler, Patrick			
	Fulton, Grant			
	Gallagher, Dominick			
	Gallagher, Neil			
	Gallagher, Orlaith			
	Gallagher, Patrick			
	Geraghty, Tony			
	Gernon, Ross			
	Gleeson, Marie			
	Gormanly, Breda			
	Goss, Frank			
	Goulding, Donal			
	Graepel, Hugo			
	Grant, Willie			
	Greenwood, Mark			
	Grogan, Suzanne			
	Hamilton, Alan			
	Hamilton, Greg			
	Hamilton, Ken			
	Hamilton, Martin			
	Hanley, Richard			
	Hannon, Gary			
	Harding, James			
	Harkin, Paddy			
	Harrington, Michael			
	Harty, Paddy			
	Hayes, Joseph			
	Hederman, John			
	Heffernan, Bernard			
	Hegarty, Paul			
	Henson, Maria			
	Hevers, Brian			
	Hewson, Kevin			
	Hickey, Adrian			
	Hickey, Mick Hobbins, Tom			
	Holland, Ken			
	Hollingsworth, Edward			
	Humphries, Daniel			
	-			
	Kavanagh, Douglas			
	Kearney, Brendan			
	Kearney, John			
	Keeley, Dave			
	Keirse, Gavin			
	Kelly, Dominic			
	Kelly, Paul			
	Kenneally, Jonathan			
	Kennedy, Tom			
	Kennelly, Mick			
	Keogh, Mark			
	Kerr, Charlie			
	Kinsella, Gordon			
	Kirwan, Conor			

Paese	Ispettori	Navi di ispezione	Aeromobili di ispezione	Altri mezzi di ispezio
	Kirwan, Darragh			
	Laide, Cathal			
	Leahy, Alan			
	Linehan, Sean			
	Lowry, Tommy			
	Lynch frahill, Gavin			
	Lynch, Darren			
	Lynch, Gerard			
	Lynch, Grainne			
	Lynch, Robbie			
	MacGabhann, Declan			
	Mackey, John			
	Madden, Brendan			
	Madine, Stephen			
	Maloney, Nessa			
	Manning, Neil			
	Matthews, Brian			
	Mc Carthy, Gavin			
	Mc Carthy, Jerome			
	Mc Carthy, Robert			
	Mc Carthy, Tadgh			
	Mc Connell, Clodagh			
	Mc Cormack, Damien			
	Mc Court, Colm			
	Mc Garry, John			
	Mc Ginn, Aodh			
	Mc Grath, Martin			
	Mc Groarty, John			
	Mc Groarty, Mark			
	Mc Keown, Amelia			
	Mc Loughlin, Ronan			
	Mc Nulty, Pat			
	Mc Philbin, Dwain			
	McGroary, Peter			
	McLoughlin, Gerard			
	McLoughlin, John McNamara, Kenneth			
	McUmphraigh, Caoimhin			
	Mellett, Mark			
	Minehane, John			
	Minehane, Ken			
	Mooney, Caroline			
	Moore, Connor			
	Moore, Stephen			
	Morrison, Joe			
	Motyer, Brian			
	Mulcahy, John			
	Mulcahy, Liam			
	Mulcahy, Steven			
	Mullane, Paul			
	Mullery, Alan			
	Mullowney, Owen			
	Mundy, Brendan			
	Murphy, Brian			
	Murphy, Claire			
	Murphy, Enda			
	Murphy, John			

Paese	Ispettori	Navi di ispezione	Aeromobili di ispezione	Altri mezzi di ispezio
	Murran, Sean			
	Murray, Paul			
	Nalty, Christopher			
	Navy, John			
	Newstead, Sean			
	Nolan, Brian			
	O Brien, Paul			
	O Connor, Dermot			
	O Donovan, Michael			
	O Driscoll, Olan			
	O Leary, Stephen			
	O Mahony, David			
	O Sullivan, Cormac			
	O'Beirnes, Derek			
	O'Brien, Ken			
	O'Brien, Paul			
	O'Brien, Roberta			
	O'Brien, Tom			
	O'Callaghan, Donal			
	O'Connell, James			
	1			
	O'Connell, Paul			
	O'Connor, Frank			
	O'Donnell, Francis			
	O'Donnell, Garvan			
	O'Donnell, Pearse			
	O'Donnell, Seamus			
	O'Donoghue, Niamh			
	O'Donovan, Diarmuid			
	O'Dowd, Brendan			
	O'Driscoll, Mark			
	O'Flynn, Danny			
	O'Halloran, Barry			
	O'Keeffe, Olan			
	O'Leary, Brian			
	O'Leary, David			
	O'Mahony, Denis			
	O'Neachtain, Aonghus			
	O'Neill, Donal			
	O'Neill, Shane			
	O'Regan, Alan			
	O'Regan, Tony			
	O'Shea, Cliona			
	O'Shea, Jack			
	O'Sullivan, Aileen			
	Patterson, Adrienne			
	Pentony, Declan			
	Peyronnet, Arnaud			
	Plante, Tom			
	Plunkett, Thomas			
	Power, Cathal			
	Power, Declan			
	Power, Gillian			
	Prendergast, Kevin			
	Price, Pat			
	Pyne, Alan			
	Quigley, Declan			
	Quinn, Mikey			
	Zumm, wincy	1		1



Paese	Ispettori	Navi di ispezione	Aeromobili di ispezione	Altri mezzi di ispezione
	Reddin, Tony			
	Rice, Kieran			
	Ridge, Patrick			
	Robinson, James			
	Rogers, Kevin			
	Russell, Mark			
	Ryan, EP			
	Rynne, Cormac			
	Scalici, Fabio			
	Scanlon, Patrick			
	Scannell, Ken			
	Shalloo, Jim			
	Shields, Brian			
	Smyth, Eoin			
	Stack, Stephen			
	Sweeney, Brian			
	Tarrant, Martin			
	Tigh, Declan			
	Timon, Eric			
	Tortoise, Chas			
	Touhy, Tom			
	Tubridy, Fergal			
	Tully, Hugh			
	Turley, Mark			
	Turnbull, Michael			
	Twomey, Peter			
	Twomey, Tom			
	Tyrell, Wayne			
	VallSenties, Virginia			
	Van Raesfealt, Mark			
	Verling, Ronan			
	Vivash, Nigel			
	Wall, Danny			
	Wallace, Eugene			
	Walsh, Dave			
	Walsh, Larry			
	Walsh, Richard			
	Walsh, Steve			
	Ward, Paul			
	Ward, Terry			
	Weldon, James			
	Whelan, Mark			
	Whelan, Paul			
	Whelehan, Jason			
	White, William			
	Wickham, Larry			
	Wilmot, Emmet			
	Wilson, Tony			
	Woodward, Ciaran			
alia	Bizzarro, Federico	CP 901	MANTA 10-01	
•	Burlando, Michele S.G.	CP 902	MANTA 10-02	
	Carta, Sebastiano	CP 903	ORCA 8-01	
	Folliero, Alessandro	CP 904	ORCA 8-02	
	Maltese, Franco Maria	CP 905	ORCA 8-03	
	Morello, Salvatore	CP 906	ORCA 8-04	
	Petrillo, Agostino	CP 276	ORCA 8-05	
	1001110, 1180501110	C1 2/0	J. C. 1 6-07	

Paese	Ispettori	Navi di ispezione	Aeromobili di ispezione	Altri mezzi di ispezione
	Rivalta, Fabio	CP 288	ORCA 8-06	
	Salce, Paolo	CP 2039	ORCA 8-07	
	Suice, Tuese	CP 2110	ORCA 8-08	
		CP 2094	ORCA 8-09	
		CP 2073	ORCA 8-10	
		CP 273	ORCA 8-11	
		CP 286	ORCA 8-12	
		CP 2077	KOALA 9-01	
		CP 2108	KOALA 9-02	
		CP 2087	KOALA 9-03	
		CP 271	KOALA 9-04	
		CP 284	KOALA 9-05	
		CP 2104	KOALA 9-06	
		CP 2046	KOALA 9-08	
		CP 2099		
		CP 2074		
		CP 267		
		CP 280		
		CP 2111		
		CP 2082 CP 2064		
		CP 265		
		CP 278		
		CP 289		
		CP 2097		
		CP 2096		
		CP 2079		
		CP 268		
		CP 281		
		CP 2103		
		CP 2053		
		CP 2066		
		CP 2071		
		CP 2102		
		CP 2080		
		CP 2072		
		CP 272		
		CP 285 CP 2098		
		CP 2098		
		CP 2086		
		CP 274		
		CP 2107		
		CP 2085		
		CP 287		
		CP 2095		
		CP 277		
		CP 2084		
		CP 266		
		CP 279		
		CP 2204		
		CP 2088		
		CP 2109		
		CP 2203		
		CP 269		
		CP 275		
		CP 282	1	



Paese	Ispettori	Navi di ispezione	Aeromobili di ispezione	Altri mezzi di ispezione
		CP 290 CP 2201 CP 2205 CP 2093 CP 2092 CP 2202 CP 2105 CP 2106 CP 283 CP 291 CP 2100 CP 270 CP 2101 CP 2091 CP 2075 CP 292 CP 2076 CP 2076 CP 2058		
Lettonia	Baruskovs, Vladislavs Brants, Janis Holmstroms, Arturs Kalejs, Rudolfs Klagiss, Felikss Latkovska, Jolanta Leja, Janis Millers, Edgars Naumova, Daina Pincuks, Maksims Pusilds, Aigars Savickis, Helmuts Skrube, Juris Sprogis, Eduards Veinbergs, Miks		Piper Seneca PA-34-220T Tiger AG-5B	
Lituania	Babčionis, Genadijus Barlovskis, Andrius Jonaitis, Arūnas Labanauskas, Aivaras Lendzbergas, Erlandas Vaitkus, Giedrius Vozgirdas, Eduardas Žartun, Vitalij	RIB «Brig Falcon 400L» Vakaris Tobis		
Malta	Aquilina, Audrey Axiaq, Saviour Camilleri, David Caruana, Frans Cauchi Marco Cremona, Russel Cutajar, Alex Debono, Joseph Farrugia, Charles Grech, James.L. Hamilton, John Mifsud, Daniel Nappa, Jason	P51 P52 P01 P61	BN-2B: AS16 BN-2B: AS19	

Paese	Ispettori	Navi di ispezione	Aeromobili di ispezione	Altri mezzi di ispezione
	Sant, Jean Pierre Scerri, Angelino Scicluna, Etienne Tabone, Alan			
Paese Bassi	Altorffer, Wim Arst, Christian Bakker, Jan Bastiaan, Robert Beij, Wim Boone, Jan Kees De Boer, Meindert De Kort, Maarten De Mol, Gert Dieke, Richard Duinstra, Jacob Frankhuisen, Gerrit Freke, Hans Groebe, Pat Hematyar Tabatabaie, Fariborz Jeurissen, Maria Karlas, Tonny Kleinen, Tom Koenen, Gerard Kraaijenoord, Jaap Kramer, Willem Krijnen, Hans Kwakman, Jeroen Leenheer, Adrie Meijer, Cor Miedema, Anco Ros, Michel Schekkerman, Cees Schneider, Leendert Schoon, Anneke Tervelde, Lex Van den Berg, Dirk Van der Jeugd, Rob Van der Wolen, Ton Van der Veer, Siemen Van Echten, Jeanet Velt, Ernst Vervoort, Hans Weijtmans, Peter Wijbenga, Arjan Wijkhuisen, Eddy Zegel, Gerrit Zevenbergen, Jan Zijlstra, Evelien	Barend Biesheuvel		Navi e aeromobili operanti sotto bandiera della guardia costiera VCC
Polonia	Bartczak, Tomasz Jamioł, Waldemar Jóźwiak, Marek Kozłowski, Piotr Kucharski, Tadeusz Łukasewicz, Paweł Łuczkiewicz, Tomasz Niewiadomski, Piotr	Nawigator XXI Kontroler-18 Kontroler-21 Kontroler-25		



Paese	Ispettori	Navi di ispezione	Aeromobili di ispezione	Altri mezzi di ispezione
	Nowak, Włodzimierz Patyk, Konrad Skibior, Sławomir Szumicki, Tomasz Wereszczyński, Leszek Wiliński, Adam			
Portogallo	Albuquerque, José Branco, Francisco Camões, Manuel Canato, Francisco Diogo, João Ferreira, Carlos Figueira, Fernando Fonseca, Álvaro Silva, António Silva, Mª João Teixeira, Alexandre	NRP AFONSO CERQUEIRA NRP ANTÓNIO ENES NRP BATISTA DE ANDRADE NRP JACINTO CANDIDO NRP JOÃO COU- TINHO NRP JOÃO ROBY NRP PEREIRA D'ECA	C212/100: 16510 C212/100: 16512 C212/100: 16519 C212/300: 17201 C212/300: 17202 EH101: 19607 EH101: 19608	
Slovenia	Smoje, Robert Smoje, Vinko			
Spagna	Alcade Gutiérrez, Pedro Águila Paneque, José Luís Amunarriz Emazabel, Sebastián Avedillo Contreras, Buena Ventura Bermúdez Pena, Francisco Boy Carmona, Esther Boy Carmona, Sara Brotons Martínez, Jose J. Camacho Ayo, Alejandro Carro Martínez, Pedro Chamizo Catalán, Carlos Coello de Miguel, Javier Company Balaguer, Míguel Ángel Criado Bará, Bernardo Dávila Rodríguez, Juan Carlos De la Hoz Perles, Míguel Del Hierro Suánces, Javier Díaz Lago, Tomás Durán Abuín, Santiago Feito Fernández, Cesáreo Ferreño Matínez, Jose A. Fole López, Luís Maria Fontán Aldereguía, Manuel Fontanet Doménech, Felipe García Asensio, Melchor García Cánovas, Francisco García Domínguez, Alfonso Carlos García Gen, Juan Ramón García Simonet, Cristina Garrote Díaz, Enrique	CHILREU TARIFA ALBORÁN ARNOMENDI RÍO ANDARAX SALEMA RÍO GUADIARO RÍO FRANCOLÍ	DOÑANA SANCTI PETRI ROCHE ALCOTÁN II ALCOTÁN IV ALCOTÁN V	

Paese	Ispettori	Navi di ispezione	Aeromobili di ispezione	Altri mezzi di ispezio
	Genovés Ferriols, José C.			
	González Fernández, Manuel A.			
	González Merayo, Sergio			
	González Túñez, José Manuel			
	Guijo Rodríguez, Luís Carlos			
	Gutiérrez Tudela, Manuel			
	Heredia Arteaga, Jorge			
	Hernández Betzen, Roberto			
	Hierro Suanzes, Belén del.			
	Hierro Suanzes, Maria del.			
	León Carmona, Ángel			
	Lestón Leal, Juan Manuel			
	Marra-López Porta, Julio			
	Martínez de la Sierra, José Manuel			
	Martínez González, Jesús			
	Martínez Velasco, Carolina			
	Mata Pena, Alberto			
	Mayoral Vázquez, Gonzalo F.			
	Medina García, Esteban			
	Meijueiro Morado, Victor			
	Méndez-Villamil Mata, María			
	Mene Ramos, Ángel			
	Menéndez Fernández, Manuel J.			
	Miranda Almón, Fernando			
	Muiños López, Juan Carlos			
	Nieto Conde, Fernando			
	Ochando Ramos, Ana M.			
	Orgueira Pérez, Mª Vanesa			
	Ortigueira Gil, Adolfo Daniel Pérez González, Virgilio			
	Pérez Quíles, Julián Javier			
	Piñón Lourido, Jesús			
	Prieto Estévez, Laura			
	Puerta Baranda, Raúl			
	Rey Carríl, Camilo José			
	Ríos Cidras, Manuel			
	Rios Cidras, Xose			
	Rodríguez Moreno, Alberto			
	Rodríguez Múñiz, José M.			
	Rodríguez Novoa, Silvia			
	Romero Insúa, Jesús			
	Ruiz Gómez, Sonia			
	Ruiz Valverde, Antonio			
	Saavedra España, Jesús			
	Sáez Puig, Pedro			
	San Claudio Pérez, José Vicente			
	Sánchez Fernández, Manuel Pedro			
	Sánchez Rodríguez, Joaquín Sánchez Sánchez, Esmeralda			
	Santos Maneiro, José Tomás			
	Santos Pinilla, Beatriz			
	Teijeiro Teijeiro, Alberto			
	Tenorio Rodríguez, José Luís			
	Torre González, Miguel A.			
	Torrejón Colón, José María			



Paese	Ispettori	Navi di ispezione	Aeromobili di ispezione	Altri mezzi di ispezione
	Torres Pérez, José Ángel Tórtola López, José Antonio Tubio Rodríguez, Xosé Vázquez Pérez, Juana Ma Vega García, Francisco M. Vidal Cardalda, José Manuel Villa Martínez, Rafael Andrés Yeregui Velasco, Pablo Zabala Silva, Laura M.			
Svezia	Åberg, Christian Almers, Johan Antonsson, Jan-Eric Axelsson, Bjarne Bengtsson, David Berg, Jonas Birgander, Harald Blomqvist, Anders Braxenholm, Tommy Bühler, Hanna Carlsson, Christian Carlsson, Kent Cederholm, Jan Dahl, Ulrika Davidsson, Stig Dunmark, Mats Ekersved, Roger Elsrud, Tomas Engerberg, Johan Englund, Raymond Eriksson, Örjan Erlandsson, Per Falk, David Fernström, Björn Forsberg, Jeannette Hansén, Klas Hansson, Stig-Lennart Holm, Mats Holmberg, Kjell Holmgren, Douglas Hultemar, Staffan Hultén, Lars Jakobsson, Magnnus Jansson, Bengt Johansson, Ingmar Johansson, Ingmar Johansson, Thomas Johnsson, Kristin Johnsson, Per Jönsson, Jan-Erik Karlsson, Daniel Karlsson, Bengt-Åke Larsson, Christoffer Larsson, Jesper Larsson, Mats Lindahl, Håkan Lindén, Roger	KBV 020 KBV 048 KBV 050 KBV 051 KBV 103 KBV 181 KBV 201 KBV 202 KBV 283 KBV 286 KBV 288 KBV 301 KBV 303 KBV 307	KBV 501 KBV 502 KBV 503 KBV 583 KBV 587	

Paese	Ispettori	Navi di ispezione	Aeromobili di ispezione	Altri mezzi di ispezione
	Lundberg, Lars			
	Löfström, Anders			
	Magnusson, Marianne			
	Månsson, Leif			
	Månsson, Olle			
	Mårtensson, Per			
	Nihlén, Linus			
	Nilsson, Birgitta			
	Nilsson, Jan-Åke			
	Nilsson, Joakim			
	Norrby, Tom			
	Ohlin, Ingemar			
	Olovsson, Bo			
	Olsson, Kenneth			
	Olsson, Lars			
	Olsson, Peter			
	Olsson, Sven			
	Östlihn, Gunnar Persson, André			
	Persson, Göran			
	Persson, Mats			
	Pettersson, Anders			
	Petersson, Christer			
	Petersson, Jan			
	Philipsson, Gunnar			
	Pyk, Staffan			
	Risberg, Patrik			
	Robertsson, Roland			
	Roosberg, Henrik			
	Rosén, Hans-Christer			
	Rube, Ann			
	Rydberg, Håkan			
	Samuelsson, Niklas			
	Sandberg, Rolf			
	Sandblom, Örjan			
	Schütz, Elias			
	Selander, Roy			
	Sjöberg, Ruben			
	Sjövik, Kristina			
	Ström, Jonna			
	Sundberg, Caroline			
	Swahn, Johan			
	Svensson, Lars Tedvik, Arvid			
	Thuresson, Lars-Göran			
	Thälund, Bo			
	Thörncrantz, Olof			
	Thörngren, Jonas			
	Weimenhög, Per			
	Wickbom, Jan			
	Wimmer, Anders			
	Wisjö, Patrik			
	Wrangborn, Thomas			
gno Unito	Ainsley, Andrew	HMS SEVERN	WATCHDOG 64	
	Aitken, Alison	HMS TYNE	WATCHDOG 65	
	Allen, Terry	HMS MERSEY	WATCHDOG 71	İ



Paese	Ispettori	Navi di ispezione	Aeromobili di ispezione	Altri mezzi di ispezion
Paese	Austin, Simon Bamford, Kylie Banks, Andrew Bayntun, David Bell, Graham John Bell, Lewis Billson, Carol Black, Jo Boden, Michael Browne, Marc Bryan, Paul Burnett, Graeme Carroll, Dave Charman, Colin Clarke, Ian Collins, Tony Cook, David Corner, Nigel Coyle, James Craig, Ian Alexander Cullum, Will Donnelly, Martin Peter Douglas, Sean Draper, Peter Ebdy, James Edwards, Peter Elliott, Philip Feasey, Ian Ferguson, Adam Fletcher, Paul Flint, Toby Ford-Keyte, Graham Gardiner, Kevin Garside, Nick Gooding, Colin Gough, Callum Green, David Duncan Grier, Derek Griffin, Stuart Gristwood, Malcolm	FPV JURA FPV MINNA FPV VIGILANT FPV NORNA FPV HIRTA	Aeromobili di ispezione WATCHDOG 72	Altri mezzi di ispezion
	Gristwood, Malcolm Hall, Ryan Hancock, Jeremy Harris, William Hart, Steve Hay, John			
	Henderson, Rod Hepples, Stephen Higgins, Frank Holbrook, Joanna Hutchinson, Nick Irish, Rachel			
	Jamieson, Malcolm John, Barrie Johnson, Paul Johnston, Stephen Johnston, Isobel L'amie, Chris			

Paese	Ispettori	Navi di ispezione	Aeromobili di ispezione	Altri mezzi di ispezior
	Laycock, Jonathon Paul			
	Lett, Jonathon			
	Lovett, Graham			
	MacCallum, Archie			
	Mackenzie, Alex			
	MacKinnon, Christopher John			
	Mair, Angus			
	Mair, Aaron			
	Marshall, Phil			
	May, Roger			
	McCusker, Simon			
	McDonnell, Alistair			
	McEwan, Colin			
	Mcqueen, Jason			
	Mills, John Alexander			
	Moore, Matt			
	Moslempour, Tahmores			
	Muir, James			
	Munday, David			
	Neave, James			
	Nelson, Paul			
	Newlands, Andy			
	Nicholson, Chris			
	Nick, Mynard			
	Ord, Viv			
	Owen, Gary			
	Page, Tim			
	Parker, Juliette			
	Parr, Jonathan			
	Perry, Andy			
	Poulding, Daniel			
	Putt, David			
	Radford, Angus			
	Reeves, Adam			
	Renfree, Stephen			
	Roberts, Julian			
	Robinson, Neil			
	Rushton, Jame			
	Scorer, Andy			
	Serafino, P			
	Skinner, Amy			
	Slater, Michael			
	Smart, Barrie			
	Snowball, David			
	Sooben, Jez			
	Stevens, Chris			
	Stipetic, John			
	Strang, Nicol			
	Styles, Mario			
	Thain, Marc			
	Todd, Ian			
	Varty, Jason			
	Weighell, David			
	Wellum, Neil			
	Weychan, Paul			
	Whitby, Philip			
	Whyte, Ron			1

Paese	Ispettori	Navi di ispezione	Aeromobili di ispezione	Altri mezzi di ispezione
	Williams, Justin Wilson, Tom Wilson, Al Worsnop, Mark Alexander Wright, Nicholas Yates, Simon Young, Ally Young, Iain			